



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI VENEZIA

SEZIONE 01 Santa Croce 1307 - Riva de Biasio - <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:

Avv. CHIARA PERNECHELE
Via Sette Martiri 66 Fax 049-9270565
35143 PADOVA
PD

Avv. UFFICIO CONTENZIOSO PREFETTURA DI VENEZIA
San Marco 2661 Fax 0412703458
30124 VENEZIA
VE

Comunicazione di cancelleria

COMUNICAZIONE PER ACCOGLIMENTO

Procedimento Numero: 2363/2017 - ESPULSIONE IMMIGRATI
Ricorso avverso decreto di espulsione del Prefetto (art. 13 c.8)

Stato: ACCOLTO

Giudice CRISTANTE TIZIANA

Prossima udienza :

Parti nel procedimento

Istante Principale

[REDACTED]

difeso da:

CHIARA PERNECHELE

Controparte Principale

PREFETTO DI VENEZIA

difeso da:

UFFICIO CONTENZIOSO PREFETTURA DI VENEZIA

Venezia 27/11/2018



IL CANCELLIERE
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Maruccia FURLAN)

ORD. 414/18
CROM. 8509/18

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VENEZIA

Nel procedimento n.2363/2017 Reg. Iscriz. Ricorsi avverso
Decreto d'Espulsione adottato dal Prefetto
il Giudice di Pace di Venezia nella persona dell'avv. Tiziana
Cristante

vista l'ordinanza della Cassazione n. 10205/2017 decisa in Roma
in data 3/2/2017 e depositata il 26/4/2017 con la quale veniva
cassata l'ordinanza del Giudice di Pace di Venezia emessa in data
29/12/2015;

visto il ricorso ex art. 392 c.p.c. depositato in data 31/7/2017 dal
sig. [REDACTED] nato ad [REDACTED] (Niger) in data
[REDACTED] C.F. [REDACTED] rappresentato e difeso
dall'avv. Chiara Pernechele ed elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Padova, via Sette Martiri 66 giusta mandato
rilasciato in calce del ricorso;

visto il provvedimento di espulsione n. 125/2015 emesso dal
Prefetto di Venezia in data 29/4/2015 e notificato in pari data al
ricorrente;

visto il decreto di fissazione dell'udienza con cui si disponeva la
comparizione delle parti;

considerato che all'udienza del 13/11/2018 il ricorrente è
comparso mediante il proprio difensore sostituito giusta delega
dall'avv. Rosa Scarpino e la Prefettura di Venezia, costituita
ritualmente, mediante proprio funzionario e che entrambe le
parti si sono riportate ai rispettivi atti;

- tutto ciò premesso, il Giudice di Pace a scioglimento della

riserva assunta in tale udienza, emette la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 13/8 del D. Lgs. N. 286/1998 e dell'art. 18 D. Lgs. N. 150/2011.

Va premesso che con provvedimento n.125/2015 il Prefetto della Provincia di Venezia , evidenziato in esso che il ricorrente era entrato nel territorio dello Stato nel 2011 e non era stato respinto, che quindi soggiornava illegalmente sul Territorio Nazionale, che a suo carico vi erano numerosi precedenti penali, che quindi lo stesso poteva essere riconosciuto socialmente pericoloso - rientrando quindi in una delle categorie del D.Lgs. 159/2011 - e che non sussistevano le condizioni perché allo stesso potesse essere riconosciuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari o ad altro titolo, decretava l'espulsione dal T.N del predetto .

Con successivo provvedimento il Questore di Venezia in pari data, accertato che non era stato possibile dare esecuzione con immediatezza al predetto decreto di espulsione perché non era disponibile il vettore e il ricorrente non era in possesso di valido documento per l'espatrio, ordinava al Farouk di lasciare il Territorio Nazionale entro sette giorni dalla notifica del provvedimento.

Con ricorso in data 27/5/2015 egli proponeva opposizione avverso il provvedimento del Prefetto eccependo l'illegittimità dello stesso in quanto egli non poteva essere considerato persona pericolosa e soprattutto doveva essere considerato

persona cui riconoscere la protezione internazionale in quanto il suo paese di origine, il Niger, doveva essere considerato come un paese ad alto rischio di terrorismo.

Il Giudice di Pace rigettava il ricorso ritenendolo presentato oltre i termini e comunque ritenendo che il ricorrente non fosse meritevole di accoglienza, stante la valutazione di pericolosità dell'Autorità amministrativa.

L'odierno ricorrente proponeva allora ricorso avanti la Corte di Cassazione e il S.C., con ordinanza in data 3/2/2017-26/4/2017, cassava l'ordinanza del Giudice di Pace.

Riassunto quindi il giudizio, il [REDACTED] in buona sostanza riproponeva nell'atto riassuntivo gli stessi motivi di opposizione di cui al primo ricorso.

Chiedeva quindi, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento, l'annullamento dello stesso.

Si costituiva la Prefettura contestando il fondamento del ricorso del quale chiedeva la reiezione.

Nel corso del giudizio, dopo alcuni rinvii giustificati dall'esigenza del ricorrente di produrre il permesso di soggiorno ottenuto a seguito della richiesta di asilo, all'udienza del 13/11/2018 la difesa del [REDACTED] depositava copia della richiesta di asilo presentata, copia del permesso di soggiorno con scadenza 20/1/2019 nonché copia del contratto di lavoro a tempo determinato dal quale risultava l'assunzione dello stesso presso un'azienda di Quarto d'Altino.

Il Giudice si riservava quindi di decidere.

Il ricorso, alla luce delle considerazioni che si esporranno, va accolto.

Infatti, secondo i più recenti principi espressi dalla Cassazione al riguardo (cfr. Cass. VI civ.19819/2018) “ il richiedente asilo ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato in pendenza dell'esame di tale sua richiesta” anche se detta istanza sia presentata dopo l'emissione del provvedimento di espulsione, ritenendo sussistente in questo caso, anche sulla base delle direttive europee in materia, il divieto di espulsione.

In altre parole il richiedente protezione internazionale gode di uno status giuridico che gli permette di soggiornare regolarmente nel territorio per l'intera durata del procedimento. Del resto chiara appare la lettera delle legge dal momento che l'art. 10 bis co.6 TUI prevede una chiara causa di improcedibilità speciale in forza della quale vengono meno le condizioni che originariamente avevano determinato la permanenza illegittima dello straniero sul territorio nazionale.

Quindi, fino alla comunicazione della decisione sulla domanda di protezione internazionale, nessun provvedimento espulsivo può essere legittimamente adottato nei confronti del richiedente asilo, in pendenza del procedimento per la concessione dello status richiesto.

Dalla documentazione prodotta emerge all'evidenza che il [REDACTED] aveva avanzato richiesta di protezione internazionale dopo il provvedimento di espulsione - e nonostante la reiezione di una prima istanza - e che, ricevuto il permesso di soggiorno provvisorio della durata di mesi sei - eventualmente rinnovabile

- si trovava in attesa della successiva convocazione innanzi la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale.

Il decreto di espulsione impugnato in detta sede ed emanato nei confronti del ricorrente va quindi dichiarato illegittimo e conseguentemente va annullato.

Per il principio della soccombenza la resistente va condannata a pagare al ricorrente i compensi per tutte le fasi del giudizio liquidati in € 1.800,00 oltre spese generali nella misura del 15% e oneri accessori.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace:

- accoglie il ricorso proposto da [redacted] per l'effetto annulla il provvedimento di espulsione n.125/2015 del 29/4/2015 emesso dal Prefetto di Venezia.

- Condanna la resistente a pagare al ricorrente i compensi liquidati in [redacted] oltre spese generali nella misura del 15% e oneri accessori.

Venezia, li 26/11/2018

Il Giudice di Pace

